

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 1156

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro del tesoro**  
e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col **Ministro della pubblica istruzione**  
e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(BERLINGUER)

col **Ministro dei lavori pubblici**

(DI PIETRO)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

col **Ministro dell'ambiente**

(RONCHI)

col **Ministro dei trasporti e della navigazione**

(BURLANDO)

col **Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**

(PINTO)

e col **Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1996

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	6
Disegno di legge .....	»	9
Testo della Convenzione .....	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi è stata firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia e Lichtenstein) nonché dal rappresentante della Commissione della Comunità economica europea.

La Convenzione è aperta alla firma della Slovenia.

Si tratta dell'atto finale di un processo negoziale iniziato a Berchtesgaden nell'ottobre del 1989 con la prima Conferenza dei Ministri dell'ambiente dei Paesi alpini e condotto da un Comitato di alti funzionari incaricato della redazione della Convenzione, nonché da quattro Gruppi di lavoro incaricati di elaborare Protocolli aggiuntivi su specifiche materie.

#### *Obiettivi della Convenzione*

La Convenzione per la protezione delle Alpi rappresenta quindi un Accordo-quadro che fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale e stabilisce i principi, cui dovrà ispirarsi la cooperazione fra i Paesi dell'arco alpino nei seguenti settori prioritari (vedi articolo 2).

#### *La tutela della popolazione e della cultura alpina*

La conservazione dell'equilibrio ambientale complessivo nella regione alpina è strettamente legata al mantenimento della popolazione residente nelle forme tradizionali di insediamento. A tale scopo vanno garantite le infrastrutture necessarie al mantenimento degli insediamenti, nonché dei tradizionali valori culturali, assicurando loro condizioni economiche che evitino un

progressivo spopolamento di tali aree ovvero il cambiamento della loro destinazione.

La pianificazione territoriale deve garantire uno sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio alpino attraverso misure razionali ed integrate che tengano adeguatamente conto di eventuali rischi naturali e delle reali esigenze di utilizzazione dei suoli.

L'inquinamento atmosferico rappresenta un fenomeno che non risparmia neppure le Alpi. Proprio in considerazione della peculiarità e della salubrità dell'ecosistema alpino, occorre ridurre le emissioni inquinanti, comprese quelle provenienti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo e l'ambiente.

Il regime idrico, se alterato da interventi artificiali (bacini, canali, rivestimenti, impermeabilizzazioni conseguenti all'urbanizzazione), comporta una modifica profonda non solo degli equilibri idrogeologici ma anche faunistici, vegetali ed ambientali. Occorre dunque adottare misure volte a conservare o a ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi idrici, dando la preferenza a quelle opere di regimentazione idraulica che tengano conto degli interessi della popolazione locale nonché della conservazione dell'ambiente.

La tutela del paesaggio comporta l'esigenza che gli ecosistemi locali vengano garantiti al fine di mantenere o ripristinare la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del paesaggio delle Alpi.

L'agricoltura di montagna è tra le più importanti risorse economiche delle popolazioni alpine e va dunque tutelata e promossa tenendo conto delle condizioni spesso difficili in cui lavorano gli operatori economici del settore.

Le foreste montane vanno salvaguardate per la loro fondamentale importanza quale patrimonio vegetale autoctono ed unico

delle Alpi. A tal fine va attuata una silvicoltura che tenga conto della natura particolare, nonché delle condizioni economiche più difficoltose della regione alpina.

Il turismo deve essere programmato evitando le attività che danneggino l'ambiente e cercando invece di armonizzarle con le esigenze ecologiche e sociali. Ciò può essere ottenuto, fra l'altro, mediante la creazione di zone di rispetto.

I trasporti devono essere regolati tenendo conto dell'esigenza di ridurre gli effetti negativi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo e per l'ambiente. Il trasferimento su rotaia dei trasporti ed in particolare del trasporto merci può rappresentare una delle possibili soluzioni anche mediante la creazione di adeguate infrastrutture e di incentivi conformi al mercato, senza attuare discriminazioni sulla base della nazionalità.

Il patrimonio energetico dell'arco alpino deve tradursi in forme di produzione, distribuzione ed utilizzazione che rispettino l'ambiente e, a tal fine, vanno incentivate misure di risparmio energetico.

La raccolta, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti vanno attuati tenendo conto delle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina e a tal fine occorre prevenire per quanto possibile la loro produzione.

#### *Cooperazione internazionale*

La Convenzione prevede una serie di attività di cooperazione tecnica, scientifica, giuridica ed economica fra i Paesi membri (vedi articoli 3 e 4) ed in particolare:

attività coordinate di ricerca e programmi comuni di monitoraggio finalizzati alla raccolta sistematica di dati scientifici-ambientali;

scambio di informazioni preventive sulle misure giuridiche e le attività economiche riguardanti la regione alpina;

cooperazione fra gli Stati e le organizzazioni internazionali, anche non governative, per l'attuazione degli impegni della Convenzione stessa e dei Protocolli.

#### *Organi della Convenzione*

La Convenzione stabilisce agli articoli 5, 6, 7 e 8 l'istituzione di organi decisionali e ne fissa i compiti e le funzioni:

la Conferenza delle Parti contraenti costituisce il principale organo decisionale e delibera normalmente per consenso;

il Comitato permanente è l'organo esecutivo incaricato di dare attuazione alle deliberazioni della Conferenza delle Parti contraenti, collaborando anche alla preparazione delle sessioni della Conferenza stessa con poteri di proposta;

non è stato ancora istituito un Segretariato permanente, ma l'articolo 9 prevede che la Conferenza delle Alpi possa in futuro decidere per consenso la sua istituzione.

#### *Clausole giuridiche*

Le procedure per eventuali modifiche alla Convenzione e ai Protocolli sono contemplate agli articoli 10 e 11, mentre le modalità per l'entrata in vigore, per la denuncia e per le notifiche sono previste, rispettivamente, agli articoli 12, 13 e 14.

#### *Protocolli aggiuntivi alla Convenzione*

Nel quadro della Convenzione sulla protezione delle Alpi è stata sviluppata la regolamentazione di specifiche materie mediante Protocolli *ad hoc* elaborati da parte dei quattro Gruppi di lavoro sopra citati, nei seguenti settori:

difesa del suolo,  
agricoltura di montagna e tutela del paesaggio;  
assetto del territorio e turismo;  
trasporti transfrontalieri e interalpini.

I Ministri dell'ambiente hanno inoltre deciso nella Conferenza di Salisburgo di avviare l'elaborazione di tre ulteriori Protocolli per le tematiche dell'energia, delle foreste montane e della protezione del suolo, per la cui elaborazione sono stati istituiti tre nuovi Gruppi di lavoro rispetti-

vamente a presidenza italiana, austriaca e tedesca.

Va infine segnalato che la Commissione della Comunità economica europea ha svolto un ruolo molto attivo durante la fase negoziale della Convenzione-quadro e partecipa attivamente alla preparazione dei Protocolli tematici, specie per i settori - come i trasporti e l'agricoltura - in cui la Comunità ha specifiche competenze. L'impegno della Commissione è motivato non solo dalla rilevanza delle intese ambientali raggiunte, ma anche dalla presenza nella regione alpina di tre fra i maggiori Paesi comunitari (Italia,

Francia e Germania), nonché di due Paesi EFTA (Austria e Svizzera) di particolare importanza per la Comunità.

Per quanto riguarda l'onere di cui all'articolo 3 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il quale istituisce un Comitato consultivo presso il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, esso trova copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'ambiente; inoltre si precisa che non verrà corrisposto ai funzionari partecipanti alle riunioni del Comitato alcun gettone di presenza.

## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, oggetto del presente provvedimento, comporta una serie di adempimenti che rientrano nella ordinaria operatività delle Amministrazioni dello Stato interessate, che già provvedono allo scopo attraverso le disponibilità derivanti dalle rispettive legislazioni. Ciò vale, tra l'altro, per le attività previste dall'articolo 2 della Convenzione (misure generali per la conservazione e protezione delle Alpi, nonché per intensificare la cooperazione transfrontaliera) e dagli articoli 3 e 4 (ricerca e collaborazione scientifica, nonché raccolta organica dei dati e scambio delle relative informazioni), attività che già vedono operanti le Amministrazioni dello Stato interessate (Ministeri dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei lavori pubblici, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, regioni e province autonome).

Gli adempimenti, viceversa, che eccedono il quadro delle attività svolte sulla base della vigente legislazione e che richiedono appositi nuovi stanziamenti possono ricondursi, in sostanza, alle seguenti fattispecie:

Articolo 5. - Le Parti contraenti terranno nell'anno 1996 e nei bienni successivi due riunioni in Svizzera per l'esame dei programmi di interesse comune e sulle misure adottate dai Paesi aderenti; a tal fine, si prevede di inviare tre funzionari italiani a Ginevra per un periodo di tre giorni. La relativa spesa è così suddivisa:

*Spese di missione:*

pernottamento (lire 180.000 x 3 giorni x 6 persone)	L.	3.240.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 243, al cambio di lire 1.650 = lire 401.000, a cui si aggiungono lire 120.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 521.000 viene ridotto di lire 133.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 388.000 x 3 giorni x 6 persone)	»	6.984.000

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Ginevra (lire 1.180.000 x 6 persone = lire 7.080.000 + lire 354.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	7.434.000
--	---	-----------

Totale onere (articolo 5)	L.	17.658.000
---------------------------	----	------------

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articoli 6-8. - Per definire i programmi e le attività previste dalla Convenzione e dai relativi Protocolli, è necessaria la partecipazione in sede internazionale ad appositi Gruppi di lavoro (articolo 6) ed al Comitato permanente (articolo 8). Pertanto, nell'ipotesi dell'invio in missione a Vienna, per dieci riunioni annue, a partire dal 1996, di due funzionari, con una permanenza di due giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

*Spese di missione:*

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 20 giorni x 2 persone)	L.	7.200.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 215, al cambio di lire 1.650 = lire 355.000, a cui si aggiungono lire 107.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 462.000 viene ridotto di lire 118.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 344.000 x 20 giorni x 2 persone)	»	13.760.000

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Vienna (lire 1.500.000 x 20 missioni = lire 30.000.000 + lire 1.500.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	31.500.000
--	---	------------

Totale onere (articoli 6-8)	L.	52.460.000
-----------------------------	----	------------

Presidenza italiana - La Presidenza del nostro Paese nei Gruppi di lavoro relativi ai Protocolli sull'«Agricoltura montana» e l'«Energia» richiede lo svolgimento di apposite riunioni in Italia, ciascuna per la durata di quattro giorni. Si prevede di sostenere la seguente spesa:

*Spese di interpretariato:*

(lire 400.000 al giorno x 3 interpreti x 4 giorni x 5 riunioni)	L.	24.000.000
(lire 80.000 x 5 colazioni x 20 persone)	»	8.000.000

Per rendere operativo il sistema informativo «Osservatorio» e per attuare la pianificazione delle attività connesse al Protocollo sulla «Energia», si richiede l'utilizzo di due esperti. La relativa spesa viene così indicata:

impiego di due esperti per un mese (lire 6.000.000 x 2 unità x 1 mese)	»	12.000.000
Totale onere (presidenza italiana)	L.	44.000.000

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In conclusione, negli anni 1996-1998, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato è il seguente:

	1996	1997	1998
Articolo 5	L. 17.658.000	L. -	L. 17.658.000
Articoli 6-8	» 52.460.000	» 52.460.000	» 52.460.000
Presidenza italiana	» 44.000.000	» 44.000.000	» 44.000.000
Totali	<u>L. 114.118.000</u>	<u>L. 96.460.000</u>	<u>L. 114.118.000</u>
In cifra tonda	L. 114.000.000	L. 97.000.000	L. 114.000.000

Si fa presente, infine, che gli ulteriori adempimenti da attivare negli anni successivi verranno a definirsi concretamente soltanto in occasione della prima Conferenza delle Parti, programmata per il 1996, ed in sede di stesura definitiva dei Protocolli settoriali che, allo stato attuale, sono in corso di elaborazione. Detti Protocolli dovranno rendere operativi i programmi e gli obiettivi previsti dalla Convenzione.

Va da sè che, ove gli adempimenti venissero ad eccedere il quadro di spesa definito dal presente provvedimento, agli stessi non potrà che farsi fronte mediante l'adozione di un apposito nuovo provvedimento legislativo.



**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatto a Salisburgo il 7 novembre 1991.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

1. Per l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente alla quale sono affidati gli adempimenti tecnici ed organizzativi connessi all'esecuzione dei Protocolli ed alla Conferenza delle Parti secondo la direttiva impartita dai competenti uffici del Ministero dell'ambiente.

2. Sulle questioni di massima rilevanti ai fini dell'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, il Ministero dell'ambiente acquisisce il parere di un Comitato consultivo costituito presso il Servizio conservazione della natura e composto da un rappresentante per ciascuna regione o provincia autonoma interessata, da un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunità montane, e da un rappresentante per ognuna delle seguenti amministrazioni: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pub-

blici, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica. I membri sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, cui è affidata la presidenza del Comitato consultivo, su designazione delle Amministrazioni competenti. Per ogni rappresentante è nominato un supplente. La segreteria tecnico-organizzativa del Comitato consultivo è affidata all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Anpa). L'istituzione del Comitato consultivo non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 114 milioni per l'anno 1996, in lire 97 milioni per l'anno 1997 ed in lire 114 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI  
(CONVENZIONE DELLE ALPI)**



**Preambolo**

La Repubblica d'Austria,  
la Confederazione Elvetica,  
la Repubblica Francese,  
la Repubblica Federale di Germania,  
la Repubblica Italiana,  
la Repubblica Socialista Federativa Jugoslavia,  
il Principato di Liechtenstein,  
nonchè  
la Comunità Economica Europea,

- consapevoli che le Alpi costituiscono uno dei più grandi spazi naturali continui in Europa, un habitat naturale e uno spazio economico, culturale e ricreativo nel cuore dell'Europa, che si distingue per la sua specifica e multiforme natura, cultura e storia, e al quale fanno parte numerosi popoli e Paesi,
- riconoscendo che le Alpi costituiscono l'ambiente naturale e lo spazio economico delle popolazioni locali e rivestono inoltre grandissima importanza per le regioni extra-alpine, tra l'altro quale area di transito di importanti vie di comunicazione,
- riconoscendo il fatto che le Alpi costituiscono un indispensabile rifugio e habitat per molte specie animali e vegetali minacciate,
- consapevoli delle grandi differenze esistenti tra i singoli ordinamenti giuridici, gli assetti naturali del territorio, gli insediamenti umani, le attività agricole e forestali, i livelli e le condizioni di sviluppo economico, l'incidenza del traffico, nonchè le forme e l'intensità della utilizzazione turistica,

- considerando che il crescente sfruttamento da parte dell'uomo minaccia l'area alpina e le sue funzioni ecologiche in misura sempre maggiore e che la riparazione dei danni o è impossibile o è possibile soltanto con un grande dispendio di mezzi, costi notevoli e tempi generalmente lunghi,
- convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche,
- a seguito dei risultati della prima Conferenza delle Alpi dei Ministri dell'Ambiente tenutasi a Berchtesgaden dal 9 all'11 ottobre 1989, hanno convenuto quanto segue:

#### Articolo 1

##### Campo d'applicazione

1. Oggetto della presente Convenzione è la regione delle Alpi, com'è descritta e rappresentata nell'allegato.
2. Ciascuna Parte contraente all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione o di approvazione, ovvero in qualsiasi momento successivo, può, tramite una dichiarazione indirizzata alla Repubblica d'Austria in qualità di Depositario estendere l'applicazione delle presente Convenzione ad ulteriori parti del proprio territorio, qualora ciò sia ritenuto necessario per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.
3. Ogni dichiarazione rilasciata ai sensi del paragrafo 2 può essere revocata per quanto riguarda ciascun territorio in essa citato, tramite una notifica indirizzata al Depositario. La revoca ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi, calcolato a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Depositario.

## Articolo 2

### Obblighi generali

1. Le Parti contraenti, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali, assicurano una politica globale per la conservazione e la protezione delle Alpi, tenendo equamente conto degli interessi di tutti i Paesi alpini e delle loro Regioni alpine, nonché della Comunità Economica Europea, ed utilizzando le risorse in maniera responsabile e durevole. La cooperazione transfrontaliera a favore dell'area alpina viene intensificata nonché ampliata sul piano geografico e tematico.
  
2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi:
  - a) Popolazioni e cultura - al fine di rispettare, conservare e promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali, e di assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente, nonché al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra-alpine.
  
  - b) Pianificazione territoriale - al fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonché il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l'identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrata e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti.

- c) Salvaguardia della qualità dell'aria - al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonché le trasmissioni di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora.
- d) Difesa del suolo - al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli.
- e) Idroeconomia - al fine di conservare o di ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualità, realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tenere parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente.
- f) Protezione della natura e tutela del paesaggio - al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, nonché la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme.
- g) Agricoltura di montagna - al fine di assicurare, nell'interesse della collettività, la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonché una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, ed al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose.
- h) Foreste montane - al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose nella regione alpina.



- i) Turismo e attività di tempo libero - al fine di armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attività che danneggino l'ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto.
  - j) Trasporti - al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalità.
  - k) Energia - al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio; e di promuovere misure di risparmio energetico.
  - l) Economia dei rifiuti - al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti.
3. Le Parti contraenti concluderanno Protocolli in cui verranno definiti gli aspetti particolari per l'attuazione della presente Convenzione.

### **Articolo 3**

#### **Ricerca e osservazione sistematica**

Nei settori di cui all'articolo 2, le Parti contraenti convengono:

- a) di effettuare lavori di ricerca e valutazioni scientifiche collaborando insieme,
- b) di sviluppare programmi comuni o integrati di osservazione sistematica,
- c) di armonizzare ricerche ed osservazioni nonchè la relativa raccolta dati.

### **Articolo 4**

#### **Collaborazione in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico**

1. Le Parti contraenti agevolano e promuovono lo scambio di informazioni di natura giuridica, scientifica, economica e tecnica che siano rilevanti per la presente Convenzione.
2. Le Parti contraenti, al fine della massima considerazione delle esigenze transfrontaliere e regionali, si informano reciprocamente sui previsti provvedimenti di natura giuridica ed economica, dai quali possano derivare conseguenze specifiche per la regione alpina o parte di essa .
3. Le Parti contraenti collaborano con organizzazioni internazionali, governative o non governative, ove necessario per attuare in modo efficace la presente Convenzione e i Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti.

4. Le Parti contraenti, provvedono in modo adeguato ad informare regolarmente l'opinione pubblica sui risultati delle ricerche e osservazioni, nonché sulle misure adottate.
5. Gli obblighi derivanti alle Parti contraenti dalla presente Convenzione nel campo dell'informazione hanno effetto, fatte salve le leggi nazionali sulla riservatezza. Le informazioni definite riservate debbono essere trattate come tali.

#### Articolo 5

#### Conferenza delle parti contraenti

#### (Conferenza delle Alpi)

1. I problemi di interesse comune delle Parti contraenti e la loro collaborazione formano oggetto di sessioni a scadenze regolari della Conferenza delle Parti contraenti (Conferenza delle Alpi). La prima sessione della Conferenza delle Alpi viene convocata da una Parte contraente designata di comune accordo, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
2. In seguito, le sessioni ordinarie della Conferenza delle Alpi hanno luogo di norma ogni due anni presso la Parte contraente che detiene la presidenza. La presidenza e la sede si alternano dopo ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Alpi. Entrambe sono stabilite dalla Conferenza delle Alpi.
3. La Parte contraente che detiene la Presidenza propone di volta in volta l'ordine del giorno per la sessione della Conferenza delle Alpi. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di far inserire punti ulteriori nell'ordine del giorno.

4. Le Parti contraenti trasmettono alla Conferenza delle Alpi informazioni sulle misure da esse adottate per l'attuazione della presente Convenzione e dei Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti, fatte salve le leggi nazionali sulla riservatezza.
5. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, il Consiglio d'Europa nonché ogni altro Stato europeo possono partecipare in qualità di osservatori alle sessioni della Conferenza delle Alpi. Lo stesso vale per le Comunità transfrontaliere di enti territoriali della regione alpina. La Conferenza delle Alpi può inoltre ammettere come osservatori organizzazioni internazionali non governative che svolgano un'attività in materia.
6. Ha luogo una sessione straordinaria della Conferenza delle Alpi ogni qualvolta essa la deliberi oppure qualora, nel periodo tra due sessioni, un terzo delle Parti contraenti ne faccia domanda scritta presso la Parte contraente che esercita la presidenza.

#### Articolo 6

#### Compiti della Conferenza delle Alpi

La Conferenza delle Alpi esamina lo stato di attuazione della Convenzione, nonché dei Protocolli con gli allegati e espleta nelle sue sessioni in particolare i seguenti compiti:

- a) Adotta le modifiche della presente Convenzione in conformità con la procedura di cui all'articolo 10.
- b) Adotta i Protocolli e i loro allegati, nonché le loro modifiche in conformità con la procedura di cui all'articolo 11.
- c) Adotta il proprio regolamento interno.

- d) Prende le necessarie decisioni in materia finanziaria.
- e) Decide la costituzione di Gruppi di Lavoro ritenuti necessari all'attuazione della Convenzione.
- f) Prende atto della valutazioni derivanti dalle informazioni scientifiche.
- g) Delibera o raccomanda misure per la realizzazione degli obiettivi previsti dagli articoli 3 e 4, stabilisce la forma, l'oggetto e la frequenza della trasmissione delle informazioni da presentare ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4, e prende atto delle informazioni medesime nonchè delle relazioni presentate dai Gruppi di Lavoro.
- h) Assicura l'espletamento delle necessarie attività di segretariato.

#### Articolo 7

##### Delibere della Conferenza delle Alpi

1. Salvo quanto stabilito diversamente qui di seguito, la Conferenza delle Alpi delibera per consenso. Riguardo ai compiti indicati all'articolo 6, lettere c), f) e g), qualora risultino esauriti tutti i tentativi di raggiungere il consenso e il presidente ne prenda atto espressamente, si delibera a maggioranza di tre quarti delle Parti contraenti presenti e votanti.
2. Nella Conferenza delle Alpi ciascuna Parte contraente dispone di un voto. La Comunità Economica Europea esercita il diritto di voto nell'ambito delle proprie competenze, esprimendo un numero di voti corrispondente al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione; la Comunità Economica Europea non esercita il diritto di voto qualora i rispettivi Stati membri esercitino il proprio diritto di voto.

**Articolo 8**  
**Comitato Permanente**

1. E' istituito quale organo esecutivo il Comitato Permanente della Conferenza delle Alpi, formato dai delegati delle Parti contraenti.
2. Le Parti firmatarie che non abbiano ancora ratificato la Convenzione partecipano alle Sessioni del Comitato Permanente con status di osservatori. Lo stesso status può inoltre essere concesso ad ogni Paese alpino che non abbia ancora firmato la presente Convenzione e ne faccia richiesta.
3. Il Comitato Permanente adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Comitato Permanente delibera inoltre sulle modalità dell'eventuale partecipazione alle proprie sessioni di rappresentanti di organizzazioni governative e non governative.
5. La Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi assume la presidenza del Comitato Permanente.
6. Il Comitato Permanente espleta in particolare i seguenti compiti:
  - a) esamina le informazioni trasmesse dalle Parti contraenti ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4 per presentarne rapporto alla Conferenza delle Alpi,
  - b) raccoglie e valuta la documentazione relativa all'attuazione della Convenzione, e dei Protocolli con gli allegati, e la sottopone all'esame della Conferenza delle Alpi ai sensi dell'articolo 6,
  - c) riferisce alla Conferenza delle Alpi sull'attuazione delle delibere da essa adottate;

- d) prepara le sessioni della Conferenza delle Alpi nei loro contenuti, e può proporre punti dell'ordine del giorno nonché ulteriori misure relative all'attuazione della Convenzione e dei rispettivi Protocolli,
  - e) insedia i Gruppi di Lavoro per l'elaborazione di Protocolli e raccomandazioni ai sensi dell'articolo 6 lettera e) e coordina la loro attività,
  - f) esamina e armonizza i contenuti dei progetti di Protocollo in una visione unitaria e li sottopone alla Conferenza delle Alpi,
  - g) propone alla Conferenza delle Alpi misure e raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi contenute nella Convenzione e nei Protocolli.
7. Le delibere nel Comitato Permanente vengono adottate in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7.

#### Articolo 9 Segretariato

La Conferenza delle Alpi può deliberare per consenso l'istituzione di un Segretariato Permanente.

**Articolo 10**  
**Modifiche della Convenzione**

Ciascuna Parte può presentare alla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi proposte di modifica della Convenzione. Tale proposte saranno trasmesse dalla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi alle Parti contraenti e alle Parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della sessione della Conferenza delle Alpi in cui saranno prese in esame.

Le modifiche della Convenzione entrano in vigore in conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 12.

**Articolo 11**  
**Protocolli e loro modifiche**

1. I progetti di Protocollo di cui all'articolo 2, paragrafo 3 vengono trasmessi dalla Parte che presiede la Conferenza delle Alpi alle Parti contraenti e alle Parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della sessione della Conferenza delle Alpi che li prenderà in esame.
2. I Protocolli adottati dalla Conferenza delle Alpi vengono firmati in occasione delle sue sessioni o successivamente presso il Depositario. Essi entrano in vigore per quelle Parti contraenti che li abbiano ratificati o accettati o approvati. Per l'entrata in vigore di un Protocollo sono necessarie almeno tre ratifiche o accettazioni o approvazioni. Gli strumenti suddetti vengono depositati presso la Repubblica d'Austria in qualità di Depositario.



3. Qualora i Protocolli non contengano disposizioni diverse per l'entrata in vigore e per la denuncia, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 10, 13 e 14.
4. Per le modifiche dei Protocolli si applicano le corrispondenti disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

### **Articolo 12**

#### **Firma e ratifica**

1. La presente Convenzione è depositata per la firma presso la Repubblica d'Austria in qualità di Depositario, a decorrere dal 7 novembre 1991.
2. La Convenzione deve essere sottoposta a ratifica o accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione o approvazione vengono depositati presso il Depositario.
3. La Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati abbiano espresso la propria adesione alla Convenzione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2.
4. Per ciascuna Parte firmataria che esprima successivamente la propria adesione alla Convenzione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2, la Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica o di accettazione o di approvazione.

### Articolo 13

#### Denuncia

1. Ciascuna Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Depositario.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario.

### Articolo 14

#### Notifiche

Il Depositario notifica alle Parti contraenti ed alle Parti firmatarie:

- a) gli atti di firma,
- b) i depositi di strumenti di ratifica o di accettazione o di approvazione,
- c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 12,
- d) le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3,
- e) le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 13 e le date in cui le denunce hanno effetto.


In fede di ciò la presente Convenzione è stata sottoscritta dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Salisburgo, il 7 novembre 1991, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

Per la Repubblica d'Austria:




Per la Confederazione Elvetica:



Per la Repubblica Francese:



Per la Repubblica Federale di Germania:




Per la Repubblica Italiana:




Per la Repubblica Socialista Federativa Jugoslavia:

Per il Principato di Liechtenstein:



Per la Comunità Economica Europea:



ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA  
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Le seguenti città-distretto e distretti regionali fanno parte  
delle Alpi Bavaresi:

Città distretto:

Kempten (Allgäu)  
Kaufbeuren  
Rosenheim

Distretti regionali:

Lindau (Bodensee)  
Oberallgäu  
Ostallgäu  
Weilheim-Schongau  
Garmisch-Partenkirchen  
Bad Tölz-Wolfratshausen  
Miesbach  
Rosenheim  
Traunstein  
Berchtesgadener Land

ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA  
REPUBBLICA FRANCESE

La zona alpina comprende, ai sensi del decreto n. 85997 del 20 settembre 1985, nelle Alpi meridionali:

- il dipartimento Alpes-de-Haute-Provence,
- il dipartimento Haute-Alpes,
- i cantoni i cui territori nei dipartimenti Alpes Maritimes siano interamente o parzialmente classificati come regioni di montagna, ad eccezione dei comuni di Menton e Roquebrune-Cap-Martin, nonché dei dipartimenti Var e Vaucluse,
- il distretto Barjois nel dipartimento Var e il cantone Cadenet nel dipartimento Vaucluse.

Ai sensi del decreto n. 85996 del 20 settembre 1985, nelle Alpi meridionali:

- il dipartimento Savoie,
- il dipartimento Haute-Savoie,
- il distretto di Grenoble nel dipartimento Isère, il cantone Saint-Geoire-en-Valdaine nonché i comuni dei cantoni Pont-de-Beauvoisin e Virieu-sur-Bourhec che siano interamente o parzialmente classificati come regioni di montagna,

e nel dipartimento Drôme

- il distretto Die e i cantoni dei distretti Nyons e Valence con le loro parti interamente o parzialmente classificate come regioni di montagna, ad eccezione dei cantoni Crest-Nord e Sud, Bourg-de-Pèage e Chabeuil, in cui la montagna si limita ai comuni interamente o parzialmente classificati come regioni di montagna.

ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA  
REPUBBLICA SOCIALISTA FERDERATIVA JUGOSLAVA

Elenco dei comuni

Dravograd  
Idrija  
Jesenice  
Mozirje  
Radlje ob Dravi  
Radovljica  
Ravne na Koroskem<sup>✓</sup>  
Slovenj Gradec  
Skofja Loka  
Tolmin  
Tržic<sup>✓</sup>  
Ruše<sup>✓</sup>

Elenco delle comunità locali in parti dei comuni

Ajdovščina<sup>✓✓</sup>

Adjovščina<sup>✓✓</sup>

Budanje

Col

Črniče<sup>✓</sup>

Dolga Poljana

Gojače<sup>✓</sup>

Gradišče pri Vipavi<sup>✓✓</sup>

Kamnje - Potoče<sup>✓</sup>

Lokavec

Lozice

Otlica - Kovk

Podkraj

Podnanos

Predmeja

Skrilje

Štomaz<sup>✓</sup>

	Vipava
	Vrhpolje
	Vrtovin
	Žapuz <sup>✓</sup> e
Kamnik	Črna pri Kamniku <sup>✓</sup>
	Godi <sup>✓</sup> č
	Kamniška Bistrica <sup>✓</sup>
	Mekinje
	Motnik
	Nevlje
	Sela pri Kamniku
	Srednja vas pri Kamniku
	Šmartno v Tuhinju <sup>✓</sup>
	Špitali <sup>✓</sup> č
	Tuhinj
Kranj	Bela
	Golnik
	Gorice
	Grad
	Jezersko
	Kokra
	Olšev <sup>✓</sup> ek - Motemaž <sup>✓</sup> a
	Preddvor
	Trstenik
Ljubljana - Vi <sup>✓</sup> č Rudnik	Črni Vrh <sup>✓</sup>
	Polhov Gradec
Logatec	Hotedr <sup>✓</sup> sica
	Rovte
	Tabor Logatec
	Trate
	Vrh nad Rovtami

Nova Gorica

Av<sup>✓</sup>ceBanj<sup>✓</sup>sice

Čepovan

Deskle - Anhovo

Dobrovo v Brdih

Nova Gorica

Grgar

Grgarske Ravne

Kal nad Kanalom

Kambre<sup>✓</sup>škoKanal ob So<sup>✓</sup>čiKoj<sup>✓</sup>skeLevp<sup>✓</sup>a

Lig

Lokovec

Lokve

Medana

Osek - Vitovlje

Ozeljan

Ravnica

Ro<sup>✓</sup>činj

Solkan

Trnovo

Postojna

Bukovje

Landol

Planina

Razdrto

Studeno

Š<sup>✓</sup>mihel pod Nanosom

Veliko Ubeljsko



Slovenska Bistrica	Alfonz Šarh Impol Kebelj Oplotnica Pohorski Odred Preloge Smartno na Pohorju Tinje Zgornja Ložnica Zgornja Polskava
Slovenske Konjice	Gorenje pri Zrečah Resnik Skomarje
Slovenske Konjice	Stranice Vitanje Zreče
Velenje	Bele Vode Ravne Topolšica Zavodje
Maribor	Fram Hoče Limbus Pekre Radvanje Razvanje Reka Pohorje Slivnica

ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PROVINCIA

LIGURIA Imperia

PIEMONTE Torino  
Cuneo  
Vercelli  
Novara

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

LOMBARDIA Varese  
Como  
Sondrio  
Bergamo  
Brescia

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

VENETO Verona  
Vicenzua  
Treviso  
Belluno

REGIONE AUTONOMA FRIULI V.G. Udine  
Pordenone  
Gorizia

ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DEL  
REPUBBLICA PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN

L'intero territorio del Principato di Liechtenstein

ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA  
REPUBLICA D'AUSTRIA

Land <u>VORARLBERG</u>	tutti i comuni
Land <u>TIROL</u>	tutti i comuni
Land <u>KÄRNTEN</u>	tutti i comuni

Land SALZBURG

Salzburg (città)

Distretto Hallein

Abtenau  
Adnet  
Annaberg im Lammertal  
Golling an der Salzach  
Hallein  
Krispl  
Kuchl  
Oberalm  
Puch bei Hallein  
Rußbach am Paß Gschütt  
Sankt Koloman  
Scheffau am Tennengebirge  
Vigaun

Distretto Salzburg-Umgebung

Anif  
Ebenau  
Elsbethen  
Eugendorf  
Faistenau  
Fuschl am See  
Grödig  
Großgmain  
Hallwang  
Henndorf am Wallersee  
Hintersee  
Hof bei Salzburg  
Koppl  
Neumarkt am Wallersee  
Plainfeld  
Sankt Gilgen  
Strobl  
Thalgau  
Wals-Siezenheim

Distretto Sankt Johann im Pongau

Altenmarkt im Pongau  
Bad Hofgastein  
Badgastein  
Bischofshofen  
Dorfgastein  
Eben im Pongau  
Filzmoos  
Flachau  
Forstau  
Goldegg  
Großarl  
Hüttau

Hüttschlag  
Kleinarl  
Mühlbach am Hochkönig  
Pfarrwerfen  
Radstadt  
Sankt Johann im Pongau  
Sankt Martin am Tennengebirge  
Sankt Veit im Pongau  
Schwarzach im Pongau  
Untertauern  
Wagrain  
Werfen  
Werfenweng

Distretto Tamsweg

Göriach  
Lessach  
Mariapfarr  
Mauterndorf  
  
Muhr  
Ramingstein  
Sankt Andrä im Lungau  
Sankt Margarethen im Lungau  
Sankt Michael im Lungau  
Tamsweg  
Thomatal  
Tweng  
Unternberg  
Weißpriach  
Zederhaus

Distretto Zell am See

Bramberg am Wildkogel  
Bruck an der Großglocknerstraße  
Dienten am Hochkönig  
Fusch an der Großglocknerstraße  
Hollersbach im Pinzgau  
Kaprun  
Krimml  
Lend  
Leogang  
Lofer  
Maishofen  
Maria Alm am Steinernen Meer  
Mittersill  
Neukirchen am Großvenediger  
Niedernsill  
Piesendorf  
Rauris  
Saalbach-Hinterglemm  
Saalfelden am Stienernen Meer  
Sankt Martin bei Lofer  
Stuhlfelden  
Taxenbach  
Unken  
Uttendorf  
Viehhofen  
Wald im Pinzgau  
Weißbach bei Lofer  
Zell am See

Land OBERÖSTERREICH

Distretto Gmunden

Altmünster  
Bad Goisern  
Bad Ischl  
Ebensee  
Gmunden  
Gosau  
Grünau im Almtal  
Gschwandt  
Hallstatt  
Kirchham  
Obertraun  
Pinsdorf  
Sankt Konrad  
Sankt Wolfgang im Salzkammergut  
Traunkirchen  
Scharnstein

Distretto Kirchdorf an der Krems

Edlbach  
Grünburg  
Hinterstoder  
Inzersdorf im Kremstal  
Micheldorf in Oberösterreich  
Molln  
Oberschlierbach  
Rosenau am Hengstpaß  
Roßleithen  
Sankt Pankraz  
Spital am Pyhrn  
Steinbach am Ziehbach  
Steinbach an der Steyr  
Vorderstoder  
Windischgarsten



Distretto Steyr-Land

Gafrenz  
Garsten  
Großraming  
Laussa  
Losenstein  
Maria Neustift  
Reichraming  
Sankt Ulrich bei Steyr  
Ternberg  
Weyer Land  
Weyer Markt

Distretto Vöcklabruck

Attersee  
Aurach am Hongar  
Innerschwand  
Mondsee  
Nußdorf am Attersee  
Oberhofen am Irrsee  
Oberwang  
Sankt Georgen im Attergau  
Sankt Lorenz  
Schörfling am Attersee  
Seewalchen am Attersee  
Steinbach am Attersee  
Straß im Attergau  
Tiefgraben  
Unterach am Attersee  
Weißenkichen im Attergau  
Weyregg am Attersee  
Zell am Moos

Land NIEDERÖSTERREICH

Waidhofen an der Ybbs (città)

Distretto Amstetten

Allhartsberg

Ertl

Hollenstein an der Ybbs

Opponitz

Sankt Georgen am Reith

Sankt Peter in der Au

Seitenstetten

Sonntagberg

Ybbsitz

Distretto Baden

Alland

Altenmarkt an der Triesting

Bad Vöslau

Baden

Berndorf

Enzesfeld-Lindabrunn

Furth an der Triesting

Heiligenkreuz

Hernstein

Hirtenberg

Klausen-Leopoldsdorf

Pfaffstätten

Pottenstein

Soos

Weissenbach an der Triesting

Distretto Lilienfeld

Annaberg  
Eschenau  
Hainfeld  
Hohenberg  
Kaumberg  
Kleinzell  
Lilienfeld  
Mitterbach am Erlaufsee  
Ramsau  
Rohrbach an der Gölsen  
Sankt Aegydt am Neuwalde  
Sankt Veit an der Gölsen  
Traisen  
Türnitz

Distretto Melk

Texingtal

Distretto Mödling

Breitenfurt bei Wien  
Gaaden  
Gießhübl  
Gumpoldskirchen  
Hinterbrühl  
Kaltenleutgeben  
Laab im Walde  
Mödling  
Perchtoldsdorf  
Wienerwald

Distretto Neunkirchen

Altendorf  
Aspang-Markt  
Aspangberg-Sankt Peter  
Breitenstein  
Buchbach  
Edlitz  
Enzenreith  
Feistritz am Wechsel  
Gloggnitz  
Grafenbach-Sankt Valentin  
Grimmenstein  
Grünbach am Schneeberg  
Kirchberg am Wechsel  
Mönichkirchen  
Natschbach-Loipersbach  
Otterthal  
Payerbach  
Pitten  
Prigglitz  
Puchberg am Schneeberg  
Raach am Hochgebirge  
Reichenau an der Rax  
Sankt Corona am Wechsel  
Scheiblingkirchen-Thernberg  
Schottwien  
Schrattenbach  
Schwarzau im Gebirge  
Seebenstein  
Semmering  
Ternitz  
Thomasberg  
Trattenbach  
Vöstenhof  
Warth  
Wartmannstetten

Pernitz  
Rohr im Gebirge  
Bromberg  
Schwarzenbach  
Waidmannsfeld  
Waldegg  
Walpersbach  
Wiesmath  
Winzendorf-Muthmannsdorf  
Wöllersdorf-Steinabrückl

Distretto Wien-Umgebung

Gablitz  
Klosterneuburg  
Mauerbach  
Pressbaum  
Purkersdorf  
Tullnerbach  
Wolfsgraben

Willendorf  
Wimpassing im Schwarzatale  
Würflach  
Zöbern

Distretto Sankt Pölten (regione)

Altlenzbach  
Asperhofen  
Brand-Laaben  
Eichgraben  
Frankenfels  
Grünau  
Kasten bei Böheimkirchen  
Kirchberg an der Pielach  
Loich  
Maria-Anzbach  
Michelbach  
Neulengbach  
Neustift-Innermanzing  
Pyhra  
Rabenstein an der Pielach  
Schwarzenbach an der Pielach  
Stössing  
Wilhelmsburg

Distretto Scheibbs

Gaming  
Göstling an der Ybbs  
Gresten  
Gresten-Land  
Lunz am See  
Puchenstuben  
Randegg

Reinsberg  
Sankt Anton an der Jeßnitz  
Sankt Georgen an der Leys  
Scheibbs  
Steinakirchen am Forst  
Wang

Distretto Tulln

Königstetten  
Sieghartskirchen  
Tulbing  
Zeiselmauer  
Sankt Andrä-Wördern

Distretto Neustadt (regione)

Bad Fischau-Brunn  
Bad Schönau  
Ebenfurth  
Erlach  
Gutenstein  
Hochneukirchen-Gschoaidt  
Hochwolkersdorf  
Hohe Wand  
Hollenthon  
Katzelsdorf  
Kirchschlag in der Buckligen Welt  
Krumbach  
Lanzenkirchen  
Lichtenegg  
Markt Piesting  
Matzendorf-Hölles  
Miesenbach  
Muggendorf

Land STEIERMARK

Distretto Bruck an der Mur

Aflenz Kurort  
Aflenz Land  
Breitenau am Hochlantsch  
Bruck an der Mur  
Etmießl  
Frauenberg  
Gußwerk  
Halltal  
Kapfenberg  
Mariazell  
Oberaich  
Parschlug  
Pernegg an der Mur  
Sankt Ilgen  
Sankt Katharein an der Laming  
Sankt Lorenzen im Mürztal  
Sankt Marein im Mürztal  
Sankt Sebastian  
Thörl  
Tragöb  
Turnau

Distretto Deutschlandsberg

Aibl  
Freiland bei Deutschlandsberg  
Bad Gams  
Garanas  
Greisdorf  
Gressenberg  
Großradl  
Kloster



Marhof  
Osterwitz  
Sankt Oswald ob Eibiswald  
Schwanberg  
Soboth  
Trahütten  
Wernersdorf  
Wielfresen

Distretto Graz-Umgebung

Attendorf  
Deutschfeistritz  
Eisbach  
Frohnleiten  
Gratkorn  
Gratwein  
Großstübing  
Gschnaidt  
Hitzendorf  
Judendorf-Straßengel  
Peggau  
Röthelstein  
Rohrbach-Steinberg  
Rothleiten  
Sankt Bartholomä  
Sankt Oswald bei Plankenwarth  
Sankt Radegund bei Graz  
Schrems bei Frohnleiten  
Semriach  
Stattegg  
Stiwoll  
Thal  
Tulwitz  
Tyrnau  
Übelbach  
Woinitzen

Distretto Hartberg

Dechantskirchen

Friedberg

Grafendorf bei Hartberg

Greinbach

Kleinschlag

Mönichwald

Pinggau

Pöllau

Pöllauberg

Puchegg

Rabenwald

Riegersberg

Rohrbach an der Lafnitz

Saifen-Boden

Sankt Jakob im Walde

Sankt Lorenzen am Wechsel

Schachen bei Vorau

Schäffern

Schlag bei Thalberg

Schönegg bei Pöllau

Sonnhofen

Stambach

Stubenberg

Vorau

Vornholz

Waldbach

Wenigzell

Distretto Judenburg

Amering  
Bretstein  
Eppenstein  
Fohnsdorf  
Hohentauern  
Judenburg  
Sankt Wolfgang-Kienberg  
Sankt Anna am Lavantegg  
Maria Buch-Feistritz  
Obdach  
Oberkurzheim  
Oberweg  
Oberzeiring  
Pöls  
Pusterwald  
Reifling  
Reisstraße  
Sankt Georgen ob Judenburg  
Sankt Johann am Tauern  
Sankt Oswald-Möderbrugg  
Sankt Peter ob Judenburg  
Unzmarkt-Frauenburg  
Weißkirchen in Steiermark  
Zeltweg

Distretto Knittelfeld

Apfelberg  
Feistritz bei Knittelfeld  
Flatschach  
Gaal  
Großlobming  
Kleinlobming  
Knittelfeld

Kobenz  
Rachau  
Sankt Lorenzen bei Knittelfeld  
Sankt Marein bei Knittelfeld  
Sankt Margarethen bei Knittelfeld  
Seckau  
Spielberg bei Knittelfeld

Distretto Leibnitz

Oberhaag  
Schloßberg

Distretto Leoben

Eisenerz  
Gai  
Hafning bei Trofaiach  
Hieflau  
Kalwang  
Kammern im Liesingtal  
Kraubath an der Mur  
Leoben  
Mautern in der Steiermark  
Niklasdorf  
Proleb  
Radmer  
Sankt Michael in Obersteiermark  
Sankt Peter-Freienstein  
Sankt Stefan ob Leoben  
Traboch  
Trofaiach  
Vordernberg  
Wald am Schoberpaß

Distretto Liezen

Admont

Aich

Aigen im Ennstal

Altaussee

Altenmarkt bei Sankt Gallen

Ardning

Bad Aussee

Donnersbach

Donnersbachwald

Gaißhorn am See

~~Sams bei Hieflau~~

Gössenberg

Gröbming

Großsölk

Grundlsee

Hall

Haus

Irdning

Johnsbäch

Kleinsölk

Landl

Lassing

Liezen

Michaelerberg

Mitterberg

Bad Mitterndorf

Niederöblarn

Öblarn

Oppenberg

Palfau

Pichl-Preunegg

Pichl-Kainisch

Pruggern

Pürgg-Trautenfels

Ramsau am Dachstein

Rohrmoos-Untertal  
Rottenmann  
Sankt Gallen  
Sankt Martin am Grimming  
Sankt Nikolai im Sölktal  
Schladming  
Salzthal  
Stainach  
Tauplitz  
Treglwang  
Trieben  
Weißbach an der Enns  
Weißbach bei Liezen  
Weng bei Admont  
Wildalpen  
Wörschach

Distretto Mürzzuschlag

Allerheiligen im Mürztal  
Altenberg an der Rax  
Ganz  
Kapellen  
Kindberg  
Krieglach  
Langenwang  
Mitterdorf im Mürztal  
Mürzhofen  
Mürzsteg  
Mürzzuschlag  
Neuberg an der Mürz  
Spital am Semmering  
Stanz im Mürztal  
Veitsch  
Wartberg im Mürztal

Distretto Murau

Dürnstein in der Steiermark

Falkendorf

Frojach-Katsch

Krakaudorf

Krakauhintermühlen

Krakauschatten

Kulm am Zirbitz

Laßnitz bei Murau

Mariahof

Mühlen

Murau

Neumarkt in Steiermark

Niederwölz

Oberwölz-Stadt

Oberwölz-Umgebung

Perchau am Sattel

Predlitz-Turrach

Ranten

Rinegg

Sankt Blasen

Sankt Georgen ob Murau

Sankt Lambrecht

Sankt Lorenzen bei Scheifling

Sankt Marein bei Neumarkt

Sankt Peter am Kammersberg

Sankt Ruprecht ob Murau

Scheifling

Schöder

Schönberg-Lachtal

Stadl an der Mur

Stolzalpe

Teufenbach

Triebendorf

Winklern bei Oberwölz

Zeutschach

Distretto Voitsberg

Bärnbach  
Edelschrott  
Gallmannsegg  
Geistthal  
GÖßnitz  
Graden  
Hirscheegg  
Kainach bei Voitsberg  
Köflach  
Kohlschwarz  
Krottendorf-Gaisfeld  
Ligist  
Maria Lankowitz  
Modriach  
Pack  
Piberegg  
Rosental an der Kainach  
Salla  
Sankt Johann-Köppling  
Sankt Martin am Wöllmißberg  
Södingberg  
Stallhofen  
Voitsberg

Distretto Weiz

Anger  
Arzberg  
Baierdorf bei Anger  
Birkfeld  
Feistritz bei Anger  
Fischbach  
Fladnitz an der Teichalm  
Floing



Land BURGENLAND

Distretto Mattersburg

Forchtenstein

Marz

Mattersburg

Sieggraben Wiesen

Distretto Oberpullendorf

Kobersdorf

Lockenhaus

Markt Sankt Martin

Pilgersdorf

Distretto Oberwart

Bernstein

Mariasdorf

Markt Neuhodis

Stadtschlaining

Unterkohlstätten

Weiden bei Rechnitz

Wiesfleck

Gasen  
Gschaid bei Birkfeld  
Gutenberg an der Raabklamm  
Haslau bei Birkfeld  
Hohenau an der Raab  
Koglhof  
Mortantsch  
Naas  
Naintsch  
Neudorf bei Passail  
Passail  
Puch bei Weiz  
Ratten  
Sankt Kathrein am Hauenstein  
Sankt Kathrein am Offenegg  
Stenzengreith  
Strallegg  
Thannhausen  
Waisenegg


ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA  
CONFEDERAZIONE ELVETICA

Cantone	Delimitazione
APPENZEL Rh.-Ext.	cantone intero Appenzell A.-Rh.
APPENZEL A.-Rh.	
APPENZEL Rh.-Int.	cantone intero Appenzell I.-Rh.
APPENZEL I.-Rh.	
BERNE/BERN	distretti amministrativi
	Frutigen
	Interlaken
	Niedersimmental
	Oberhasli
	Obersimmental
	Saanen
	Schwarzenburg solamente comuni Guggisberg, Rüschegg
	Signau solamente comuni Schangnau, Röthenbach
	Thun
FRIBOURG/FREIBURG	distretti
	La Gruyère
	Sense solamente comune Plaffeien
GLARIS/GLARUS	cantone intero Glarus
GRISONS/GRAUBÜNDEN	cantone intero Graubünden
LUCERNE/LUZERN	ufficio
	Luzern
	Entlebuch
UNTERWALD-LE-BAS/ UNTERWALDEN NID	
DEM WALD	cantone intero Unterwalden nid dem Wald
UNTERWALD-LE-HAUT/ UNTERWALDEN OB	
DEM WALD	cantone intero Unterwalden ob dem Wald
URI/URI	cantone intero Uri

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>SAINT GALL/ ST. GALLEN</b>	<b>distretti</b>	<b>Unterrheintal Oberrheintal Werdenberg Sargans Gaster Obertoggenburg</b>
<b>SCHWYZ/SCHWYZ</b>	<b>cantone intero</b>	
<b>TESSIN/TESSIN</b>	<b>cantone intero</b>	
<b>VAUD/WAADT</b>	<b>distretti</b>	<b>Aigle Pays-d'Enhaut Vevey</b> solamente comuni Montreux, Veytaux
<b>VALAIS/WALLIS</b>	<b>cantone intero</b>	<b>Wallis</b>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE ALPINA)  
CONCLUSA A SALISBURGO IL 7 NOVEMBRE 1991

Processo-verbale di rettifica degli originali tedesco, francese,  
italiano e sloveno della Convenzione

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, agente nella sua qualità di Depositario della Convenzione Alpina conclusa a Salisburgo il 7 novembre 1991,

CONSIDERANDO che l'originale della Convenzione Alpina (testi tedesco, francese, italiano e sloveno) stabilisce la "Repubblica socialista federativa di Jugoslavia" come Parte contraente, ciò che non consente alla nuova "Repubblica di Slovenia" di apporre la firma,

CONSIDERANDO che la risoluzione adottata nella riunione del gruppo degli Alti Funzionari della Convenzione Alpina (Chambéry 5-6- novembre 1992) di rettificare la Convenzione Alpina sostituendo "Repubblica socialista federativa di Jugoslavia" con "Repubblica di Slovenia", è stata comunicata a tutti i firmatari della Convenzione Alpina ed alla Comunità europea dalla Nota Verbale del depositario N. 2000.30/145-I.8.b/93 del 21 gennaio 1993 e

CONSIDERANDO che fino al 1 marzo 1993 nessuna obiezione è stata notificata al Depositario

HA FATTO PROCEDERE, nell'originale della Convenzione Alpina (testo tedesco, francese, italiano e sloveno), alle rettifiche indicate nell' annesso al presente processo-verbale.

IN FEDE DI CHE, Noi, Ambasciatore Dr. Franz Cede, Consigliere giuridico, abbiamo firmato il presente processo verbale a Vienna il 6 aprile 1993.

Per il Ministro Federale degli Affari Esteri:

Annexo al processo verbale di rettifica del 6 aprile 1993

Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione Alpina)

Testo italiano:

p.2 sostituire "la Repubblica Socialista Federativa Jugoslavia"  
con "la Repubblica Slovena"

p.16 sostituire" Per la Repubblica Socialista Federativa  
Jugoslavia con"Per la Repubblica Slovena"

Annesso alla convenzione sulla Protezione delle Alpi  
(Convenzione Alpina)

Testo italiano:

Sostituire "Elenco delle unità amministrative della zona alpina  
della Repubblica Socialista Federativa Jugoslava" con  
"Elenco...della Repubblica Slovena"



MINISTERO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI  
REPUBBLICA D'AUSTRIA

Convenzione per la protezione delle Alpi  
(Convenzione delle Alpi)  
(Salisburgo, 7 novembre 1991)

N O T I F I C A

Il Ministero Federale degli Affari Esteri, in linea con quanto contemplato nelle disposizioni della clausola conclusiva della Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), si pregia di trasmettere alle Parti firmatarie in allegato alla presente una copia certificata conforme unitamente a relativo protocollo delle rettifiche del testo originale tedesco, francese, italiano e sloveno del 6 aprile 1993 in cambio delle versioni della Convenzione in questione al momento erroneamente in possesso delle Parti firmatarie.

Vienna, 15 giugno 1993

